



DELIBERAZIONE N° VIII / 010604 Seduta del 25 NOV 2009

ROBERTO FORMIGONI

Presidente

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

dell'Assessore **Giulio Boscagli**

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO FAMIGLIA PER L'ANNO 2009 IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA N. 4392 DEL 16 LUGLIO 2009

Il Dirigente della Struttura **Davide Sironi**

Il Direttore Generale **Umberto Fazzone**

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 1 pagine di allegati,

parte integrante



VISTO l'art.2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

VISTA la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che identifica la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;

VISTO in particolare l'art. 2 che individua tra i principi fondamentali della l.r. n. 3/2008 quello relativo al: "riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita lo sviluppo e la cura della persona";

VISTO altresì l'art. 4 della l.r. 3/2008 che attribuisce alle unità di offerta sociali la funzione di: "aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico";

CONSIDERATO il ruolo della Regione Lombardia nell'ambito della definizione delle linee di indirizzo relativa alla programmazione locale delle unità di offerta sociali, così come previsto dalla l.r. n. 3/2008;

VISTO altresì la funzione della Regione nell'ambito della promozione e sostegno della sperimentazione di unità d'offerta innovative così come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera w) della l.r. 3/2008;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che prevede tra le proprie finalità la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare;

RICHIAMATI:

il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura (PRS) approvato con d.c.r. n.





VIII/25 del 26 ottobre 2005 ed in particolare il capitolo 5, paragrafo 5.2. "Welfare della sussidiarietà";

- la "Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011" approvata con d.c.r. n. VIII/685 del 29 luglio 2008;
- la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 con cui è stato approvato il "Piano Socio Sanitario 2007-2009";
- l'obiettivo di governo regionale 2009 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale G01 "Azioni integrate di promozione e tutela della famiglia" che prevede specificamente la realizzazione di iniziative innovative in risposta alle esigenze delle famiglie;

CONSIDERATO che la Regione, ai sensi dell'art 2 della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", intende contribuire alla spesa sostenuta per i costi connessi alle attività di cura dalle famiglie numerose con almeno tre figli minorenni;

VISTA la d.g.r. n. 8.881 del 20 gennaio 2009 "Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l'anno 2009";

VISTO il d.d.g. n. 635 del 28 gennaio 2009 "Modalità operative di attuazione del Buono Famiglia 2009 ai sensi della d.g.r. 8.881 del 20.01.2009";

VISTO il ricorso numero di registro generale 866 del 2009 proposto da Evaristo Dos Santos, Bougrine Saadia, Cesil – Centro Solidarietà Integrazione, Anolf – Associazione Nazionale oltre le Frontiere - Bergamo – Onlus e A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione;

VISTO il ricorso numero di registro generale 867 del 2009 proposto da Camera del Lavoro Metropolitana della C.G.I.L. di Milano, Camera del Lavoro Metropolitana della C.G.I.L. di Brescia;

PRESO ATTO della sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16.07.2009 che dispone l'obbligo di riapertura dei termini per la presentazione delle domande e la necessità di





prevedere tra i requisiti richiesti anche il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione dei Dipartimenti per le Attività Socio Sanitarie Integrate delle ASL per le attività di raccolta delle domande, di verifica di ammissibilità, di predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto sulla base del reddito a partire dai valori più bassi dell'indicatore della situazione di reddito (ISR), e di erogazione dei contributi;

PRESO ATTO che dal 2001 sono destinate annualmente alle regioni e province autonome le risorse del Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.) e che il fondo. 2008 assegnato e erogato alla Regione Lombardia è stato complessivamente di € 94.915.901,87;

CONSIDERATO che annualmente la regione si riserva una quota del F.N.P.S. per la realizzazione di iniziative sperimentali di rilevanza regionale nell'ambito del sistema d'offerta sociale, mediamente pari al 17,3% delle assegnazioni statali;

RITENUTO quindi di destinare una quota del F.N.P.S. 2009, il cui processo di assegnazione alle regioni e province autonome è nella sua fase iniziale, nell'ambito delle somme riservate a iniziative regionali, che saranno allocate sul capitolo 5.2.1.2.87.5660, per ottemperare alla sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16.07.2009;

RITENUTO di destinare in ottemperanza della sopracitata sentenza la somma complessiva di € 3 milioni che trova copertura sulle disponibilità del F.N.P.S. 2009, a seguito dell'assegnazione del fondo alla regione, che sarà ripartita inizialmente alle ASL per quota capitaria con successivo decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

PRESO ATTO che le attuali disponibilità del capitolo 5.2.1.2.87 5660 del bilancio regionale – esercizio 2009, consentono la copertura anche del finanziamento di € 3 milioni posto a carico del F.N.P.S. 2009 che, ad avvenuta assegnazione alla regione, sarà allocato sul





medesimo capitolo;

RITENUTO altresì di provvedere, con successivo decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, alla compensazione per quota capitaria alle ASL delle risorse eventualmente non utilizzate;

CONSIDERATO che le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili e con la condizione che le altre domande in graduatoria potranno essere finanziate in sede di rifinanziamento del Bando;

CONSIDERATO che le domande di contributo Buono Famiglia dovranno essere presentate dal 2 dicembre al 23 dicembre 2009;

RITENUTO di procedere alla modifica dei criteri di assegnazione del Buono Famiglia, in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16.07.2009 prevedendo tra i requisiti richiesti anche il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;

STABILITO inoltre di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di definire con successivi atti dirigenziali le modalità operative per l'assegnazione del Buono Famiglia;

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia per la consultazione;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di ottemperare alla sentenza T.A.R. Lombardia n. 4392 del 16.07.2009;
2. di integrare la d.g.r. n. 8.881 del 20 gennaio 2009 "Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l'anno 2009" prevedendo per i





cittadini stranieri il requisito del possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;

3. di dare atto che per la richiesta di contributo Buono Famiglia rimangono validi gli ulteriori requisiti previsti nella d.g.r. n. 8.881 del 20 gennaio 2009;
4. di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo Buono Famiglia dal 2 dicembre al 23 dicembre 2009;
5. di destinare la somma complessiva di € 3 milioni, che trova copertura sulle disponibilità del F.N.P.S. 2009 e che, ad avvenuta assegnazione alla regione, sarà allocata sul capitolo 5.2.1.2.87 5660;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia per la consultazione;
7. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di definire con successivi atti dirigenziali le modalità operative per l'assegnazione del Buono Famiglia.



IL SEGRETARIO

Marco Pilloni

